

COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO PER LE RIUNIONI E
L'ATTIVITA'
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottato con Delibera di C.C. N. 14 del 12/2/88
ed integrato con modificazioni con Delibera di
C.C. N. 47 del 13.5.88
Adeguato con Delibere di C.C. N. 31 del 15.9.95
e N. 61 del 29.11.95

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – AMBITI E FINI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE

Allo scopo di assicurare un ordinato e produttivo svolgimento delle sedute consiliari e il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni da parte dei singoli consiglieri, viene adottato il presente regolamento che obbliga i medesimi dal momento della loro entrata in carica.

Art. 2 - ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I candidati eletti consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione.
2. Coloro che subentrano a consiglieri cessati nonché i consiglieri supplenti entrano in carica non appena adottata la deliberazione di surrogazione o di nomina.

Art. 3 - INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI

Ai sensi della Legge 27.12.85 n. 816 e delle deliberazioni consiliari di esecuzione ai consiglieri effettivamente partecipanti alle sedute consiliari è corrisposta una indennità di presenza pari a quella prevista dalle Leggi vigenti ed aggiornata di anno in anno con delibera consiliare.

L'espressione "effettiva partecipazione" si intende riferita a quei Consiglieri che abbiano partecipato ai lavori per metà della durata di ciascuna seduta del Consiglio, fermo restando che, nelle giornate in cui il Consiglio Comunale dovesse tenere due sedute, la durata dei lavori deve intendersi come somma delle due sedute Consiliari.

Art. 4 - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLA PRIMA RIUNIONE CONSILIARE POST-ELETTORALE

1. - La prima riunione consiliare successiva allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli è convocata dal Sindaco neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione e si deve tenere perentoriamente entro dieci giorni dalla convocazione; è presieduta dal Sindaco neo-eletto, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Sindaco.

2. - E' consigliere anziano colui che, esclusi il Sindaco neo-eletto ed i candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri, ha ottenuto la maggior cifra individuale a' sensi di legge e, a parità di voti, il più anziano di età.

3. - Quando il consigliere anziano si rifiuti di presiedere, è considerato anziano il consigliere presente e consenziente in possesso dei requisiti indicati al comma 2.

TITOLO II

DELLA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI

Art. 5 - LUOGO DELLE RIUNIONI

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono di regola nella apposita sala del palazzo municipale.

Quando ricorrono particolari motivi la Giunta Municipale può deliberare un diverso luogo di riunione.

Nei giorni di seduta sarà esposta all'esterno del palazzo comunale il Gonfalone civico e/o la bandiera italiana.

Art. 6 - SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Il Consiglio si riunisce solitamente in seduta ordinaria.

2. Può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta scritta di un quinto dei consiglieri assegnati ovvero su richiesta del Prefetto; la richiesta, presentata al Sindaco, dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto o degli argomenti da trattare ed il Sindaco dovrà riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 7 - SEDUTE URGENTI.

1. Sono urgenti le adunanze dichiarate tali al momento della convocazione in conseguenza della natura degli argomenti da trattare.

Art. 8 - FISSAZIONE DEI GIORNI DI SEDUTA CONSILIARE E PUBBLICITA'

1. La fissazione della data della seduta ovvero delle sedute, quando i lavori consiliari siano programmati per più giorni, spetta in ogni caso al Sindaco o a chi lo sostituisce a norma di Statuto.

2. L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio deve essere pubblicato, a cura e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, all'Albo Pretorio, contestualmente al recapito ai Consiglieri.

3. Il Comune provvede a pubblicizzare le sedute del Consiglio servendosi dei mezzi più idonei nonché delle apposite bacheche predisposte sul territorio comunale.

Art. 9 – ARTICOLAZIONI DELL’AGENDA DEI LAVORI CONSILIARI

1. Gli argomenti di carattere generale, quelli relativi all'attività amministrativa-istituzionale del Comune e le deliberazioni in senso tecnico sono portate alla discussione e al voto consiliare a mezzo dei seguenti strumenti:

a - comunicazioni del Sindaco.

b - comunicazioni della Giunta.

c - relazioni della Giunta.

d - interpellanze.

e - interrogazioni.

f - ordini del giorno.

g - mozioni.

h - deliberazioni in senso tecnico proposte dalla Giunta o dai Consiglieri.

i - proposte dell'autorità governativa.

2. L'ordine del giorno dei lavori è predisposto dal Sindaco, con l'ausilio del Segretario comunale.

3. L'ordine del giorno è articolato in modo da assicurare sempre la precedenza alle comunicazioni del Sindaco e della Giunta.

4. La discussione dei punti contrassegnati dalle lettere a-b-c-d-e-f-g non potrà protrarsi per ogni seduta per un periodo di tempo superiore all'ora; peraltro, nell'ipotesi di esaurimento delle deliberazioni in senso tecnico, il prosieguo della seduta potrà essere dedicato di nuovo agli argomenti non trattati nella fase iniziale.

5. Gli argomenti di cui alle lettere d-e-f-g vengono posti all'ordine del giorno dei lavori secondo un criterio rigorosamente cronologico e cioè sotto la data e nell'ordine in cui pervengono alla Segreteria comunale.

6. All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti ferma restando l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al successivo art.10.

7. Su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere il Consiglio può, in qualunque momento, decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

ART. 10 - MODALITA' DELLA CONVOCAZIONE

La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Sindaco mediante avviso scrit-

to da consegnare al domicilio di ciascun Consigliere o comunque all'indirizzo dal medesimo designato.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.

La notificazione fuori dal territorio comunale avrà luogo a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento che sarà allegato agli atti della segreteria generale.

A questo scopo i Consiglieri che abitualmente risiedono fuori del Comune cureranno di segnalare all'ufficio predetto l'indirizzo preciso al quale dovranno essere spediti gli avvisi di convocazione.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a - l'organo cui si deve l'iniziativa della convocazione;
- b - il giorno, l'ora e il luogo di convocazione con la precisazione che si tratta di prima o di seconda convocazione;
- c - l'indicazione del carattere ordinario o straordinario della seduta nonché, ove ricorra il caso, la menzione dell'urgenza;
- d - l'elenco degli oggetti da trattare, con specificazione di quelli da trattare in seduta pubblica e quelli da trattare in seduta segreta, la data e la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Art. 11 - TERMINE PER IL RECAPITO DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso delle sedute ordinarie e straordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. Nel caso di convocazione d'urgenza basta che l'avviso sia consegnato ventiquattr'ore prima, salva la facoltà del Consiglio Comunale di rinviare ogni deliberazione al giorno successivo.
3. Anche la seconda convocazione, che è quella che succederà ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale, è fatta con avviso scritto negli stessi termini e modi indicati per la prima convocazione.
4. Quando però gli avvisi di prima convocazione indicano anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima a meno che argomenti ulteriori non vengano aggiunti all'ordine del giorno, nel quale caso l'avviso deve essere rinnovato a tutti i Consiglieri.

Art. 12 - DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti debitamente documentati relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nell'ufficio della segreteria comunale almeno quarantotto ore prima della riunione, qualora si tratti di sedute ordinarie o straordinarie; almeno ventiquattr'ore prima, qualora si tratti di sedute urgenti.
2. Fermo restando il limite minimo di tempo di cui sopra, i suddetti atti, se tecnicamente possibile, possono essere già depositati cinque giorni o ventiquattr'ore prima della riunione, qualora rispettivamente si tratti di una convocazione d'ordine ordinario o straordinario e d'urgenza.
3. I consiglieri hanno la facoltà di prendere visione durante le ore di ufficio degli atti e dei documenti necessari affinché l'argomento possa essere esaminato in termini di completa chiarezza e pienezza d'informazione.
4. Su richiesta scritta, a ciascun consigliere può essere rilasciata non più di una fotocopia degli atti depositati ai fini del voto consiliare.
5. La copia di detti atti, così come la richiesta è esente da bollo ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 642 del 1972, trattandosi di riproduzioni destinate esclusivamente agli usi inerenti alla carica di Consigliere Comunale.

TITOLO III

Art. 13 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale è sempre presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco la presidenza spetta al Vice-Sindaco.
3. Qualora manchi anche il Vice-Sindaco, la presidenza spetta all'Assessore più anziano di età se consigliere; in mancanza di Assessori consiglieri, la presidenza spetta al Consigliere più anziano fra i presenti, secondo il criterio dettato dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 14 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente apre e chiude le riunioni del Consiglio e ne conduce i lavori; dà la parola; dirige e modera la discussione; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice e proclama il risultato delle votazioni.

Più in generale il Presidente mantiene l'ordine e regola l'attività del Consiglio osservando e facendo osservare le norme di legge e del presente Regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a principi di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

Art. 15 - ATTRIBUZIONI DI SEGRETERIA DELLE SEDUTE

1. Le funzioni di segreteria del Consiglio Comunale spettano al Segretario Comunale.
2. Il Consiglio, se il Comune non dispone di Vice Segretario, deve scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto che riguardi il Segretario Comunale, e con l'obbligo di farne menzione nel verbale; in tal caso il Segretario Comunale deve ritirarsi dalla riunione per il periodo di durata della discussione e della deliberazione.
3. Il Segretario Comunale è escluso di diritto dal compito di segretario del Consiglio quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità prevista dalla legge e relativamente ad un argomento posto all'esame del Consiglio.
4. Il Segretario provvede alla redazione del processo verbale delle sedute tanto pubbliche che segrete; fa l'appello nominale e coadiuva il Presidente nell'assicurare il regolare andamento dei lavori.
5. Il Segretario può essere chiamato dal Presidente o dal Consiglio a rendere parere di legittimità sulle proposte di deliberazione all'esame del Consiglio, oppure può fornire elementi di giudizio di carattere giuridico - formale su argomenti posti all'attenzione consiliare.

Art. 16 – PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:

- a - quando il Consiglio con deliberazione motivata stabilisca che la seduta debba essere segreta;
- b - quando si tratta di deliberare su questioni concernenti persone e cioè quando si tratta di fare apprezzamenti su qualità morali, attitudini, merito o demerito, etc. di persone;
- c - quando la segretezza della seduta sia espressamente richiesta dalla legge;

Art. 17 - SEDUTA SEGRETA

1. Quando si passa dalla seduta pubblica a quella segreta il Presidente invita il pubblico a lasciare l'aula consiliare.

2. Gli Assessori non consiglieri, il Segretario ed eventuali addetti stenodattilografi sono gli unici soggetti - non rivestenti la qualifica di Consigliere - autorizzati a restare.

Art. 18 - APERTURA DELLA SEDUTA CONSILIARE

1. La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario allo scopo di accertare l'esistenza del numero legale.

2. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne viene steso verbale con indicazione dei presenti e degli assenti, distinguendo coloro che si siano preventivamente giustificati.

Art. 19 - FORMAZIONE E COMPUTO DEL NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei suoi componenti; tuttavia in seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri.

2. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e non esauriti per la mancanza del numero legale.

3. Quando la legge richieda particolari "quorum" di presenti o di votanti, sia in prima che in seconda convocazione, il numero legale è determinato da tali "quorum".

4. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta ma non nel numero dei votanti.

5. Non si computano invece i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

6. Qualora, durante la discussione, venga a mancare il numero legale, il Presidente, prima di dichiarare sciolta la seduta per sopravvenuta diserzione, sospende temporaneamente la seduta per non più di dieci minuti, dopodiché deve procedere ad un nuovo appello nominale con le stesse modalità dettate dal comma 1.

7. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima del termine della seduta ne dovrà dare tempestivo e manifesto avviso al Segretario o ai suoi eventuali collaboratori.

Art. 20 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e sceglie, tra i Consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto palesi quanto segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.

La minoranza ha sempre il diritto di essere rappresentata fra gli scrutatori prescelti.

Art. 21 - APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Sull'approvazione dei processi verbali non è concessa la parola se non a chi intenda proporre una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero oppure per fatto personale.

L'approvazione dei verbali è fatta con voto palese.

Art. 22 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può rendere le eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possano interessare il Comune senza che su di esse il Consiglio sia chiamato a deliberare o a dibattere.

2. Sulle medesime ciascun Consigliere può intervenire in modo telegrafico per fare osservazioni o raccomandazioni o per associarsi alle parole del Sindaco.

Art. 23 - PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE VOTAZIONI

1. I Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo chiede prima della proclamazione se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.
4. La votazione segreta è fatta a mezzo di schede, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti al numero dei votanti, ne riconosce e proclama l'esito.

Art. 24 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Salvo i casi nei quali la legge prescriva un "quorum" particolare di maggioranza, nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

2. I Consiglieri che dichiarino di non partecipare alla votazione si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 25 - RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO IN ENTI E ORGANISMI – MODALITA' DELLA VOTAZIONE.

1. Quando si tratti di nominare rappresentanti della minoranza consiliare in enti ed organismi si procede nel modo e secondo le fattispecie seguenti:
 - a) qualora la rappresentanza sia prevista da norme di legge e regolamentari e sia eventualmente prevista anche le modalità di votazione si fa rinvio puro e semplice alla normativa relativa;
 - b) qualora la rappresentanza, sia pure prevista da disposizioni di legge o regolamentari, non risulti disciplinata nella modalità di votazione, si procederà con il sistema del voto limitato e cioè secondo le disposizioni vigenti per la nomina della Commissione Elettorale Comunale.
2. Si procederà con il sistema di cui al precedente punto b) anche nel caso che la rappresentanza della minoranza consiliare consegua semplicemente a un accordo intervenuto fra i gruppi consiliari.

Art. 26 - VERBALE DELLE SEDUTE

1. Per ogni argomento trattato in seduta è presa, per mano del Segretario Comunale, in apposito registro, sommaria nota verbale.
2. L'insieme delle annotazioni riguardanti i punti iscritti all'ordine del giorno costituisce il sommario verbale della seduta.
3. Per ogni seduta sono segnati, oltre alle indicazioni di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione e della seduta, i punti principali delle discussioni e il voto finale dei Consiglieri.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
5. Nel verbale devono sempre essere indicati:

- a - il sistema di votazione adottato per ogni singolo argomento;
- b - il numero dei Consiglieri votanti;
- c - il numero e il nome degli astenuti;
- d - il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta;
- e - il numero delle schede bianche, delle non leggibili, delle nulle e delle contestate;
- f - il nominativo degli scrutatori.

TITOLO IV

DISCIPLINA E ORDINE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 27 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente della seduta è investito di un ampio potere discrezionale per la conduzione dei lavori consiliari e ha anche facoltà di sospendere la seduta, facendone redigere dal Segretario processo verbale, da trasmettersi al Prefetto e all'Organo Regionale di Controllo.

Nelle sedute pubbliche, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dalla sala consiliare chiunque sia causa di disordine: può anche ordinare l'arresto facendone menzione nel processo verbale da esibire per l'esecuzione.

Può altresì disporre l'arresto di chiunque usi violenza o minacce o anche oltraggio al Consiglio o ad alcuni dei suoi componenti o resista agli ordini del Presidente della seduta.

Art. 28 - DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri devono usare in ogni occasione e con reciprocità modi civili di comportamento, e sempre e comunque rispettosi delle altrui opinioni e libertà.

Il Presidente richiama il Consigliere che si abbandoni a espressioni sconvenienti oppure turbi con il suo contegno la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta.

Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo da riportarsi a verbale.

Se il Consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste nel suo atteggiamento il Presidente può sospendere la seduta.

Art. 29 - DISORDINI IN AULA

Qualora insorga nell'aula tumulto e risultino vani i richiami all'ordine del Presi-

dente, questi abbandona la presidenza e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda le sue funzioni.

Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può ripetere la sospensione della seduta per un tempo determinato oppure può sciogliere l'assemblea.

Art. 30 - DISCIPLINA DEL PUBBLICO

Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi ed eccetto i funzionari autorizzati dal Presidente, può introdursi nella parte della sala ove siedono i Consiglieri.

I rappresentanti della stampa ammessi alle sedute consiliari dovranno prendere posto esclusivamente negli spazi loro assegnati.

Il pubblico che assiste alle sedute in spazi ad esso riservati deve mantenere un contegno corretto, stare in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

In caso di inottemperanza e di comportamento indisciplinato il Presidente potrà applicare l'art. 27 del regolamento.

Ove non sia possibile individuare chi ha cagionato il disordine oppure il pubblico non si attenga alle disposizioni date, il Presidente sospenderà la seduta a meno che il Consiglio non deliberi che questo prosegua senza la presenza del pubblico.

Art. 31 - POLIZIA NELLA SALA CONSILIARE

Per il servizio di polizia nell'aula il Presidente si avvale di componenti del corpo dei Vigili Urbani.

TITOLO V

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

Art. 32 - DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE

Sui singoli argomenti all'ordine del giorno la discussione si apre con l'enunciazione da parte del Presidente dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione dello stesso Presidente, dell'Assessore delegato o del Consigliere proponente.

Successivamente sono ammessi a parlare i Consiglieri secondo l'ordine delle richieste, salva l'opportunità di alternare, per quanto possibile, gli oratori favorevoli e quelli contrari.

Nessuno può parlare senza avere chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
Ha precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

Art. 33 - MOZIONE D'ORDINE

Per mozione d'ordine si intende un richiamo al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni.

Sulla mozione d'ordine, oltre al proponente, possono parlare soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti.

Il presidente chiamerà il Consiglio Comunale a decidere sulla mozione d'ordine con votazione per alzata di mano.

Art. 34 - FATTO PERSONALE

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.

Non è ammesso sotto pretesto di fatto personale ritornare su una discussione chiusa o fare apprezzamenti sui voti del Consiglio.

Art. 35 - MODALITA' DEGLI INTERVENTI

I Consiglieri parlano dal proprio seggio rivolti all'Assemblea o al Presidente.

Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra i Consiglieri.

Art. 36 - SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il proprio pensiero sull'argomento in discussione senza discostarsi dal tema, e senza comunque superare il limite massimo di 15 minuti. A tale limite è possibile derogare fino a 20 minuti nel caso di discussione del Bilancio Preventivo.

A nessuno è permesso di interrompere il Consigliere che parla tranne il Presidente per un richiamo al Regolamento o per impedire divagazioni. Se il Presidente ha richiamato due volte sull'argomento in discussione il Consigliere che seguita a discostarsene, può togliergli la parola.

Il Consigliere può intervenire sull'argomento in discussione una seconda volta e per un periodo non superiore ai cinque minuti. Qualora la discussione riguardi il Bilancio Preventivo la durata del secondo intervento non dovrà superare i 10 minuti.

Nessun Consigliere può parlare più di due volte nel corso della stessa discussione se non per mozione d'ordine e per fatto personale o per dichiarazione di voto.

Il Presidente ha facoltà di richiamare i Consiglieri che divaghino o allunghino eccessivamente i loro interventi.

Art. 37 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

Prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti ciascun Consigliere può proporre questioni pregiudiziali e cioè la richiesta che un dato argomento non si discuta o sospensive e cioè la richiesta che la discussione o la deliberazione abbia a rinviarsi.

Nelle discussioni sulle questioni pregiudiziali e sospensive possono prendere la parola oltre che il proponente non più di un Consigliere a favore e uno contro e per un periodo non superiore ai 5 minuti.

Il Presidente chiamerà il Consiglio Comunale a decidere su tali proposte con votazione per alzata di mano.

Art. 38 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Una volta chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per semplice dichiarazione di voto, per la quale non può essere concesso un tempo superiore ai 5 minuti. A tale limite è possibile derogare fino a 15 minuti nel caso di votazione del bilancio preventivo.

Art. 39 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni di legge o regolamentari relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

TITOLO VI

PROCEDURE DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO E DI INFORMAZIONE

Art. 40 - DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.
2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze, mozioni nè ordini del giorno formulati con frasi ingiuriose o sconvenienti.

3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni, interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

Qualora sia stata richiesta risposta orale, questa è data di norma nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra. La risposta orale sarà comunque data nella prima adunanza del Consiglio Comunale quando la richiesta venga presentata almeno quindici giorni prima dello svolgimento del Consiglio stesso. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per iscritto dandone comunicazione, qualora il Consigliere abbia avanzato richiesta di risposta orale, al Consiglio, nella prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

Art. 41 - INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se qualche informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per ottenere informazioni sull'attività dell'amministrazione del Comune.
2. Il Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se richiede risposta scritta o orale, fermo restando che in mancanza di indicazione si intende che l'interrogante chieda risposta orale.
3. All'interrogazione viene data risposta nei termini previsti dall'art.40 punto 3 del presente Regolamento.

Art. 42 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione per la quale sia stata richiesta risposta orale viene letta al Consiglio nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno.
2. Le risposte del Presidente o dell'Assessore delegato non possono superare i dieci minuti nè potranno dare luogo a repliche dell'interrogante, se non per dichiarare, in un tempo non eccedente i cinque minuti, se sia soddisfatto o meno.
3. Le interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Art. 43 - INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta su determinati problemi.
2. Le interpellanze devono essere presentate per iscritto e la loro trattazione avverrà ai sensi dell'art.40 punto 3 del presente Regolamento.

Art. 44 - SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Letta l'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non oltre cinque minuti.
2. Le risposte del Presidente o dell'Assessore delegato non possono superare i dieci minuti e potranno dare luogo e replica dell'interpellante per non più di cinque minuti.
3. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco o dall'Assessore può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
4. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.
5. Le interpellanze relative a fatti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Art. 45 - MOZIONI

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure una proposta di voto, diretta a impegnare secondo un determinato orientamento l'attività dell'Amministrazione Comunale sopra un determinato argomento e può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione.

Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno nella seduta consiliare successiva alla data di presentazione.

Per la discussione delle mozioni si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 46.

Art. 46 - ORDINI DEL GIORNO

1. La discussione sarà aperta dal proponente o da uno dei proponenti che potrà parlare per non più di dieci minuti.
2. Alla discussione potranno prendere parte più Consiglieri anche per ciascun gruppo purché, complessivamente il tempo di intervento riconosciuto al gruppo non superi i dieci minuti.
3. Chiusa la discussione sarà consentita la dichiarazione di voto espressa da un rappresentante di ciascun gruppo nel limite massimo di cinque minuti.

TITOLO VII

DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARE

Art. 47 - DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Il Consiglio si articola in gruppi consiliari, composti anche di un solo Consigliere.
2. Nell'ipotesi di mancata comunicazione al Sindaco entro 30 giorni dalle elezioni amministrative o dalla costituzione, si hanno per costituiti i gruppi derivanti dalle liste che sostennero i diversi candidati alla carica di Sindaco.
3. Ciascun gruppo elegge un presidente in una riunione del gruppo appositamente convocata, dandone comunicazione scritta al Sindaco. Se la designazione non perviene entro 30 giorni dalle elezioni ovvero dalla cessazione del precedente capogruppo, viene considerato capogruppo per la maggioranza il Consigliere che, fra gli appartenenti al gruppo, sia anziano secondo il criterio stabilito dal precedente articolo 4, comma 2, per la minoranza il candidato alla carica di Sindaco proclamato Consigliere.
4. Qualora il membro di un gruppo consiliare intenda aderire ad altro gruppo o costituirsi in un gruppo autonomo, ne deve dare annuncio in Consiglio e comunicazione scritta al Sindaco.
5. Il Sindaco qualora ne ravvisi la necessità e per situazioni particolari può convocare la riunione dei Capigruppo.

Art. 48 - DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. La composizione e le attribuzioni nonché le norme di funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'indagine sono rinviate all'apposito separato regolamento.

| |
|-----------------------------|
| <h2>TITOLO VIII</h2> |
|-----------------------------|

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ENTI E ORGANISMI ESTERNI – PROPOSTE E SCELTE DELLE CANDIDATURE.

La designazione o la nomina da parte del Consiglio Comunale di suoi rappresentanti non Consiglieri in enti e organismi aventi rilevanza esterna avviene secondo le seguenti norme procedurali:

- 1 - i capi dei gruppi consiliari presenteranno le proprie candidature al Sindaco in una apposita riunione che precederà di almeno due giorni lo svolgimento della seduta consiliare nel cui ordine del giorno è iscritto l'argomento relativo alla nomina;
- 2 - i capi- gruppo proponenti, in sede di presentazione delle candidature, dovranno produrre una cartella riportante i dati anagrafici del candidato e il suo curriculum professionale;
- 3 - la discussione e la decisione sulla presentazione delle candidature è affidata ai partecipanti la riunione stessa;
- 4 - le candidature ammesse e le relative cartelle di presentazione saranno depositate agli atti del Consiglio Comunale almeno 24 ore prima dello svolgimento della seduta.

Art. 50 - PUBBLICITA' DEI LAVORI E DEGLI ORDINI DEL GIORNO CONSILIARI.

Il lavoro del Consiglio Comunale deve trovare in eventuali pubblicazioni periodiche dell'Amministrazione Comunale il più ampio e completo rilievo.

Gli ordini del giorno approvati dal Consiglio Comunale devono essere debitamente diffusi e pubblicizzati.

Art. 51 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, che sostituisce e abroga ogni eventuale precedente disposizione o consuetudine contraria, entra in vigore una volta divenuta esecutiva la relativa deliberazione consiliare di approvazione.

INDICE

REGOLAMENTO PER LE RIUNIONI E L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARIpag. 2

- Art. 1 - Ambiti e fini della disciplina regolamentare
- Art. 2 - Entrata in carica dei Consiglieri
- Art. 3 - Indennità di presenza ai Consiglieri
- Art. 4 - Convocazione e presidenza della prima riunione consiliare post-elettorale

TITOLO II

DELLA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARIpag 3

- Art. 5 - Luogo delle riunioni
- Art. 6 - Sedute ordinarie e straordinarie
- Art. 7 - Sedute urgenti
- Art. 8 - Fissazione dei giorni di seduta consiliare e pubblicità
- Art. 9 - Articolazione dell'agenda dei lavori consiliari
- Art.10 - Modalità della convocazione
- Art.11 - Termine per il recapito degli avvisi di convocazione
- Art.12 - Deposito e consultazione degli atti

TITOLO III

DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE pag 6

- Art.13 - Presidenza delle sedute
- Art.14 - Attribuzioni del Presidente
- Art.15 - Attribuzioni di segreteria delle sedute
- Art.16 - Pubblicità e segretezza delle sedute
- Art.17 - Seduta segreta
- Art.18 - Apertura della seduta consiliare
- Art.19 - Formazione e computo del numero legale
- Art.20 - Nomina degli scrutatori
- Art.21 - Approvazione del processo verbale della seduta precedente

- Art.22 - Comunicazioni del Presidente
- Art.23 – Pubblicità e segretezza delle votazioni
- Art.24 - Validità delle deliberazioni
- Art.25 - Rappresentanti del Consiglio in enti e organismi-modalità della votazione
- Art.26 - Verbale delle sedute

TITOLO IV

DISCIPLINA E ORDINE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE .. .pag.11

- Art.27 - Attribuzioni del Presidente
- Art.28 - Disciplina dei Consiglieri
- Art.29 - Disordini in aula
- Art.30 - Disciplina del pubblico
- Art.31 - Polizia nella sala consiliare

TITOLO V

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNOpag. 12

- Art.32 - Discussione delle proposte
- Art.33 - Mozione d'ordine
- Art.34 - Fatto personale
- Art.35 - Modalità degli interventi
- Art.36 - Svolgimento degli interventi
- Art.37 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art.38 - Chiusura della discussione
- Art.39- Interventi nel corso della votazione

TITOLO VI

PROCEDURE DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO E DI INFORMAZIONE pag. 14

- Art.40 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri
- Art.41 - Interrogazioni
- Art.42 - Svolgimento delle interrogazioni
- Art.43 - Interpellanze
- Art.44 - Svolgimento delle interpellanze
- Art.45 - Mozioni
- Art.46 - Ordini del giorno

TITOLO VII

DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI ELETTORALI pag. 16

Art.47 - Dei gruppi Consiliari

Art.48 - Delle Commissioni consiliari

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI pag. 17

Art.49 - Nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale in enti e organismi esterni
- proposte e scelte delle candidature

Art.50 - Pubblicità dei lavori e degli ordini del giorno consiliari

Art.51 - Entrata in vigore del regolamento

